

Direzione Ambiente Verde e Protezione Civile

Area Ambiente

CITTÀ DI TORINO  
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Cronologico 182

approvata il 31.7.18

OGGETTO: PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO Z.U.T. AMBITO 2.6 "LAGHETTI FALCHERA". VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' AL PROCESSO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – VERIFICA DI COMPATIBILITA' CON IL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 9 giugno 2014 (mecc. 2013 07620/009), esecutiva in data 23 giugno 2014, è stata adottata, ai sensi dell'articolo 17 comma 7, della Legge Regionale n. 56/1977 e s.m.i., la variante parziale n. 288 al vigente P.R.G., concernente la Zona Urbana di Trasformazione "Ambito 2.6 Laghetti Falchera".

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 29 giugno 2015 (mecc. 2015 02582/009) è stata approvata la variante parziale n. 288 al vigente P.R.G., che ha previsto l'inserimento nell'Ambito 2.6 "Laghetti Falchera" di una quota aggiuntiva di S.L.P. residenziale fino ad un massimo di 7.000 mq, da destinarsi ad housing sociale, a condizione che la stessa sia compresa in un intervento più vasto, pari ad almeno 15.000 mq di S.L.P. a destinazione housing sociale e comunque per una S.L.P. massima di 27.955 mq.

Il suddetto provvedimento di variante è stato sottoposto a procedimento di Valutazione Ambientale Strategica. In esito al predetto procedimento, con determinazioni dirigenziali n. 60 del 11 marzo 2015 e n. 63 del 17 marzo 2015, il Dirigente dell'Area Ambiente ha espresso giudizio di compatibilità ambientale con prescrizioni. A seguito del parziale recepimento delle osservazioni presentate, nonché delle prescrizioni emerse in sede di VAS, la scheda normativa e l'azzonamento relativi all'Ambito sono stati integrati.

Con istanza del 15 aprile 2016, prot. n. 7059, all'Area Urbanistica, veniva presentata una proposta di P.E.C. conforme alle previsioni della variante sopra indicata, successivamente

integrata in data 1 marzo e 4 luglio 2017.

Il P.E.C. in oggetto riguarda una superficie territoriale pari a mq 73.443, corrispondente all'intero Ambito 2.6 "laghetti Falchera" e consente la realizzazione di una Superficie Lorda di Pavimento massima pari a mq 27.955, di cui mq 23.755 a destinazione residenziale, social housing e mq 4.200 destinati ad ASPI.

La Direzione Urbanistica e Territorio – Servizio Pianificazione - con nota prot 1936 del 12 luglio 2017, acquisita al protocollo del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali al n 6346 in data 14 luglio 2017, trasmetteva all'Autorità Competente gli elaborati urbanistici del P.E.C. in oggetto ed il relativo documento tecnico di verifica di assoggettabilità a V.A.S.

In riferimento alla procedura in materia di VAS, introdotta con l'entrata in vigore delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016, l'Autorità Competente competente, al fine di acquisire il prescritto parere sulla completezza e coerenza con i principi generali di adeguatezza della documentazione trasmessa, convocava, con nota prot. n. 7029 del 3 agosto 2017, apposita seduta dell'Organo Tecnico Comunale in data 7 agosto 2017; l'O.T.C. evidenziava la necessità di procedere ad integrazioni documentali, che venivano formalmente richieste con nota prot. n. 7422 del 11 agosto 2017.

In esito alle integrazioni documentali richieste dall'Organo Tecnico Comunale nella fase preistruttoria, il Servizio Pianificazione della Città, con nota acquisita al protocollo del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali al n. 9800, in data 8 novembre 2017 trasmetteva i nuovi elaborati tecnici integrativi e sostitutivi.

Parimenti la Società proponente provvedeva a consegnare ulteriori integrazioni documentali che venivano acquisite al protocollo del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali con Prot. n. 10195, in data 21 novembre 2017.

Con nota prot. n. 10323 del 23 novembre 2017, inviata all'Area Urbanistica della Città, il Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali comunicava la completezza e coerenza con i principi generali di adeguatezza della documentazione pervenuta, ai fini della formalizzazione necessaria a dare avvio al procedimento ambientale.

La Direzione Urbanistica e Territorio – Servizio Pianificazione - con nota prot. n 3693, in data 19 dicembre 2017 (prot. n. 11258 del 27 dicembre 2017, Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali), trasmetteva la determinazione dirigenziale n. cron. 167 approvata il 15 dicembre 2017 (n. mecc 45356/009) con la quale la Dirigente dell'Area Urbanistica e Qualità degli Spazi Urbani prendeva atto della completezza dei documenti di P.E.C. predisposti dai Proponenti e determinava l'invio degli stessi richiedendo l'avvio della fase di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica.

Atteso che:

- ai sensi dell'articolo 3bis L.r. 56/77, per gli strumenti di pianificazione di cui alla medesima legge, se non diversamente specificato, la VAS, ai sensi e nel rispetto della normativa in materia, si svolge in modo integrato con le procedure previste dalla stessa legge regionale 56/77, sulla base di idonea documentazione tecnica predisposta dal soggetto proponente il piano e tenendo conto delle risultanze emerse dalla consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e dai contributi del processo partecipativo;
- ai sensi del comma 8 dell'articolo 40 della L.r. 56/77 e s.m.i. l'Amministrazione responsabile dei procedimenti di cui al medesimo articolo svolge il ruolo di autorità competente per la VAS, purché dotata della struttura di cui all'articolo 3 bis, comma 7 (struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della normativa regionale vigente), in modo integrato con la procedura di approvazione, secondo le specifiche disposizioni disciplinate con apposito provvedimento dalla Giunta regionale;
- l'Amministrazione della Città di Torino è dotata dell'Organo Tecnico Comunale, ovvero di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della L.r. 40/98, da ultimo ridefinito con la Deliberazione della Giunta Comunale 8 gennaio 2014 (n. mecc. 2014 00016/126) nella quale, inoltre, è stata:  
individuata nella Direzione Ambiente, ora Direzione Ambiente Verde e Protezione Civile – Area Ambiente, la funzione di Autorità Competente in materia di VIA e di VAS;  
attribuita, all'interno della predetta Area Ambiente la responsabilità del procedimento di VIA e di VAS al Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali;
- ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'Autorità Competente, ove ritenuto utile indice una o più conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge

n. 241 del 1990 al fine di acquisire elementi informativi e le valutazioni delle altre autorità pubbliche interessate;

Con nota, prot. 192 del 10.01.2018, il Dirigente del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali, rendeva disponibile la documentazione pervenuta, come formalizzata con la determinazione dirigenziale n. cron. 167 approvata il 15 dicembre 2017 (n. mecc 45356/009), della Dirigente dell'Area Urbanistica e Qualità degli Spazi Urbani.

Con la medesima nota, prot. 192 del 10.01.2018, il Dirigente del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali, indicava la conferenza dei servizi, ai sensi dell'art. 14 legge 241/1990 e s.m.i. da effettuarsi in forma simultanea e in modalità sincrona ex art. 14 ter, medesima legge, invitando a partecipare alla relativa seduta fissata per la data del 26 gennaio 2018, l'ARPA – Direzione Prov.le di Torino, la Città Metropolitana di Torino - Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, l'ASL TORINO 1 Servizio Igiene del Territorio, il Gruppo Torinese Trasporti (GTT), la SATAP, la Città di Settimo ed i componenti l'Organo Tecnico Comunale (come individuati dalla Deliberazione della Giunta Comunale 8 gennaio 2014 – n. mecc. 2014 00016/126).

L'avvio del procedimento è stato reso noto mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio online della Città di Torino alla sezione Avvisi Pubblici e altri Documenti, in data 11 gennaio 2018, all'indirizzo:

<http://www.comune.torino.it/albopretorio/>

e sul sito web del servizio Adempimenti Tecnico Ambientali all'indirizzo:

<http://www.comune.torino.it/ambiente/vas/>

Nel corso della seduta della conferenza dei servizi in data 26 gennaio 2018, come da verbale allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1), cui hanno partecipato anche i vari progettisti di parte proponente, sono state acquisite informazioni sullo strumento urbanistico in esame e sulle caratteristiche degli impatti attesi e le aree interessate.

Evidenziato in particolare nel corso della Conferenza dei Servizi che:

- il PEC in esame deve essere rivisto ed aggiornato alla luce delle richieste pervenute e contributi espressi nei vari tavoli attivati, inclusa la stessa Conferenza dei Servizi per la procedura di VAS, e che lo stesso PEC nella versione finale verrà consegnato solo successivamente a tali revisioni;

- il Comune di Settimo ha peraltro posto importanti tematiche a livello di programmazione urbanistica (riguardanti alcuni aspetti su viabilità e accessibilità all'area industriale contermina) ed infrastrutturale, in materia di possibilità di collegamento al teleriscaldamento, tali da consigliare un approfondimento, che risulta avviato ma non concluso;

con nota prot. 2106 del 09.03.2018, il Dirigente del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali trasmetteva, all'Area Urbanistica – Servizio Pianificazione, il verbale della conferenza dei servizi tenutasi in data 26 gennaio 2018, segnalando le problematiche emerse in sede di conferenza oltre che l'assenza dei pareri, indispensabili ai sensi di legge, da rendersi da parte di ARPA ed ASL.

Con la medesima nota veniva inoltre comunicata la sospensione del procedimento avviato, per la durata di 30 giorni a far data dal 9 marzo 2018, per consentire la regolarizzazione della documentazione di PEC e le ulteriori determinazioni necessarie da parte del suddetto Servizio Pianificazione della Città.

Rilevato che Gruppo Torinese Trasporti con nota prot. n. 8566 dello 07/03/2018 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 2147 del 12/03/2018 – Allegato n. 2), facendo riferimento alla documentazione previsionale di clima acustico presentata dal Proponente, ritiene che la stessa *“debba prevedere un capitolo dedicato alla sorgente linea tranviaria, sia legata al rispetto dei limiti di immissione sia al disturbo eventualmente causato dallo stridio delle ruote dei veicoli (tram) durante la frenatura, l'accelerazione e la curva esistente, con l'analisi di un eventuale intervento di mitigazione (ad esempio barriere acustiche in prossimità della linea)”*.

Rilevato che ARPA Piemonte con nota prot. n. 23343 del 16/03/2018 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 2692 del 28/03/2018 – Allegato n. 3) ha espresso il proprio parere con il quale, indica che *“La presente relazione, in merito alla sostenibilità degli interventi previsti dal P.E.C., si basa sui contenuti degli elaborati presentati, in particolare sulle indicazioni relative al consumo di suolo, alla permeabilità, alle aree verdi del P.E.C. e alle relative caratteristiche, alle aree/interventi di compensazione a livello del Parco Pubblico “Laghetti Falchera”, alle misure adottate al fine di ridurre le emissioni in atmosfera, alla gestione delle risorse idriche, alla gestione delle terre e rocce di scavo, alle risoluzioni delle criticità acustiche.*

*Si ritiene necessario quindi che le Norme del P.E.C. contengano le prescrizioni ambientali e attenzioni progettuali o rimandino agli elaborati dove vengono elencate/descritte, eventualmente integrate in base agli esiti della fase di verifica.”*

ARPA Piemonte, quale premessa al proprio parere, evidenzia in primis la necessità di esplicitare gli elementi di adeguatezza della compensazione del previsto consumo di suolo dall'attuazione che, come già indicato nella precedente fase di valutazione della Variante, sono da individuarsi nel complesso iter che ha portato alla approvazione della Variante urbanistica.

Si richiama infatti come le previsioni edificatorie in esame siano esito del Protocollo d'intesa tra Regione Piemonte, Provincia di Torino, Città di Torino e Comuni di Settimo Torinese e Borgaro Torinese per la realizzazione di aree a parco tangenziale verde e Laghetti Falchera. Tale protocollo prevedeva rilevanti cessioni e dismissioni di aree di proprietà BOR.SET.TO, finalizzate alla realizzazione del Parco Tangenziale Verde (con le caratteristiche individuate dal PRUSST 2010 Plan) nonché di quelle per il Parco Laghetti Falchera, a fronte della trasformazione in superficie fondiaria edificabile di circa l'11,5% delle aree della medesima proprietà, per cui gli Enti sottoscrittori si impegnavano reciprocamente a dare corso ai provvedimenti anche urbanistici di rispettiva competenza.

La Città approvava pertanto la Variante parziale al PRG n. 101, con il riconoscimento della capacità edificatoria generata in base alla vigente normativa di PRG per le aree destinate a parchi urbani e fluviali, attraverso la formazione di una nuova Zona Urbana di Trasformazione, denominata Ambito "2.6 - LAGHETTI FALCHERA" e la successiva Variante parziale n. 288 al P.R.G. ammettendo un intervento di Housing Sociale, pari a 7.000 mq. di S.L.P., previsione coerente con i programmi di attuazione dei finanziamenti "Piano Città" del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti dedicato alla rigenerazione delle aree urbane degradate, cui si deve in larga misura il finanziamento per la realizzazione del parco sulle aree cedute alla Città.

Sotto il profilo ambientale le aree destinate a parco sono state oggetto di operazioni di pulizia e rimozione di ogni manufatto, rifiuto o altro elemento presente nelle aree e nei bacini lacustri e della necessaria determinazione analitica dei parametri ambientali (suolo e acqua), cui è seguito un procedimento di bonifica.

La relazione illustrativa del progetto di tale intervento ne evidenzia il carattere *“ecologico – naturalistico, orientato a ricostituire e/o accrescere il patrimonio di biodiversità dell'area, quello storico – paesaggistico, orientato alla reinterpretazione dell'agromosaico storico, del reticolo dei percorsi e della rete irrigua ai fini anche della loro rifunzionalizzazione, oltre alla*

*valorizzazione degli elementi paesaggistici presenti in sito (specchi d'acqua, visuali sulla collina torinese e sull'arco alpino) e quello funzionale – fruitivo, orientato alla realizzazione di un sistema di luoghi attrezzati per un'articolata offerta di attività ricreative, didattiche e di socializzazione e di una rete di percorsi ciclopedonali di collegamento tra l'ambito urbano torinese ed il sistema dei parchi della cintura metropolitana nord”.*

Oltre a tali profili di recupero in linea con le tipologie di intervento previste del PTCP, è stato inoltre realizzato il ripristino di suolo già considerato consumato in modo reversibile nell'ambito del monitoraggio ISPRA attraverso la ricolmatura di parte dei laghetti di cava, per complessivi 35.000 m<sup>2</sup>.

ARPA ritiene inoltre necessario approfondire e/o integrare gli elaborati sulla base delle osservazioni espresse in merito a:

- consumo di suolo – al fine di ridurre gli impatti sul suolo occorre prevedere una riduzione dei parcheggi a raso, in particolare quelli relativi alle aree commerciali, realizzandoli nel corpo del fabbricato o al di sotto dello stesso;
- gestione delle terre e rocce di scavo – si ritiene che a livello di dettaglio di P.E.C. in cui si conoscono già molti parametri dimensionali degli interventi, gli elaborati debbano fornire un maggior dettaglio sulle quantità in gioco e sulle possibilità di riutilizzo in sito, anche perché è prevista in caso la realizzazione di una duna di mitigazione, per quanto riguarda gli aspetti acustici, e la sopraelevazione del livello di campagna per risolvere le problematiche relative alla bassa soggiacenza della falda;
- gestione delle acque meteoriche – dovrà essere garantita l'invarianza idraulica, e questa può essere garantita con la realizzazione di vasche di accumulo/laminazione delle piogge ed il riutilizzo a scopo irriguo o per usi civili ove non necessaria acqua potabile;
- viene puntualizzato che gli aspetti di sostenibilità sopra evidenziati sono comunque parte dei criteri previsti dal Protocollo ITACA, nella versione recentemente aggiornata/sostituita del Protocollo ITACA Residenziale 2011 con la nuova Prassi di Riferimento UNI/PdR 13:2015;
- impatto acustico – si ritiene necessario a titolo cautelativo che la progettazione e realizzazione della terra rinforzata siano effettuate in modo tale da poter prevedere la realizzazione, sulla sommità, di un eventuale ulteriore schermo acustico qualora i controlli strumentali post-operam rivelassero una situazione di non conformità ai limiti di rumorosità fissati;

- relativamente al rumore dal transito del tram linea 4, per evitare lamentele o segnalazioni dai futuri residenti, sarà necessario garantire la piena efficienza del sistema automatico di ingrassaggio dei binari da parte di GTT;
- infine, per quanto riguarda il potenziale impatto acustico indotto dall'insediamento commerciale, sarà necessario predisporre una più approfondita documentazione previsionale di impatto acustico, secondo i criteri indicati nella D.G.R. 2 febbraio 2004, n. 9-11616, nelle seguenti fasi autorizzative;
- si richiede comunque fin da ora una particolare attenzione, nelle successive azioni progettuali, nella localizzazione degli impianti tecnologici e dell'area di carico/scarico merci, che dovrà essere prevista in modo da minimizzare la rumorosità indotta verso i ricettori limitrofi;
- il Piano di Monitoraggio, relativo alla Variante 288, è stato effettivamente integrato e sviluppato a livello del .PE.C., con la definizione del livello di partenza e l'adozione di indicatori specifici relativi agli obiettivi di riqualificazione della variante;
- si ritiene opportuno prevedere la definizione di target relativi agli obiettivi suddetti ed un dettaglio maggiore relativamente agli interventi compensativi realizzati nel Parco dei Laghetti e quindi non solo monitorare la "percentuale di avanzamento delle bonifiche e del nuovo parco" ma focalizzandosi sugli interventi di compensazione elencati nel RA che dovranno, come già anticipato, dettagliati come dimensione e localizzazione.

Rilevato che ASL Torino 1 – Servizio Igiene del Territorio, con nota prot. n. 36997 del 15/03/2018 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 2693 del 28/03/2018 – Allegato n. 4), in accordo con quanto espresso da ARPA, evidenzia, tra l'altro, l'importanza di verificare che il rumore prodotto dalla linea 4 per i futuri residenti, sia limitato con soluzioni efficaci messe in opera da parte di GTT, da valutare da parte dell'azienda stessa se in forma di barriere anti rumore o altre soluzioni.

Preso atto dell'assenza in conferenza del contributo di Città Metropolitana di Torino – Servizio Tutela e Valutazioni Ambientale, il cui assenso è da ritenersi acquisito, ai sensi del comma 7, art. 14 ter, della Legge n. 241/1990 e s.m.i.



Rilevato ancora che:

con nota del 12 aprile 2018, (Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali Prot. n. 3403 del 17 aprile 2017), la Società Proponente, Investire SGR S.p.A. presentava richiesta di accesso agli atti del procedimento relativamente ai pareri espressi da ARPA, ASL e GTT;

con nota prot. 1666 del 19/04/2018 (Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali Prot. n. 3610 del 24/04/2018), il servizio Pianificazione della Città, facendo seguito alla consegna dell'integrazione al PEC, allegava alla documentazione già trasmessa, un CD contenente gli elaborati aggiornati dopo la consegna del 28/02/2018;

con successiva ulteriore nota del 26 aprile 2018, Protocollo Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 3675 del 27 aprile 2017, la medesima Società Investire SGR S.p.A. in relazione ai contenuti degli atti acquisiti con la sopra indicata richiesta di accesso agli atti, chiedeva la proroga del termine ultimo di sospensione dei termini dell'iter di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica;

con nota, prot. 4888 del 06.06.2018, il Dirigente del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali, concedeva la proroga del termine di sospensione richiesta dalla SGR Investire S.p.A., evidenziando quale termine ultimo utile per la consegna degli approfondimenti ambientali la data del 15 giugno 2018, e indicando quale nuovo termine di conclusione del procedimento dell'iter di verifica di assoggettabilità già avviato la data del 31 luglio 2018.

Con nota del 15 giugno 2018, (Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali Prot. n. 5459 del 24 giugno 2018), la Società Proponente, Investire SGR S.p.A., presentava i documenti di approfondimento ambientale richiesti comprendenti: 1) le specificazioni a chiarimento del documento tecnico di verifica e 2) le Prime linee guida progetto sociale.

La suddetta documentazione con nota del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali Prot. n. 5507, del 26 giugno 2018, veniva trasmessa ai soggetti competenti ed all'Organo Tecnico comunale per la formulazione dei contributi di competenza.

ASL Torino 1 – Servizio Igiene del Territorio, con nota prot. n. 94076 del 12/07/2018 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 6114 del 16/07/2018 – Allegato n. 5), nel prendere visione della documentazione integrativa con gli approfondimenti ambientali richiesti dagli Enti ha comunicato di ritenere che l'attuazione del piano non comporti impatti significativi tali da rendere necessario l'avvio di una procedura di VAS. Comunica tuttavia che: *“Considerata la*

*movimentazione di terra resa necessaria evidenziata dal piano si richiede un monitoraggio della falda dall'inizio dei lavori fino alla concessione dell'agibilità".*

ARPA Piemonte con nota prot. n. 63335 del 17/07/2018 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 6353 del 23/07/2018 – Allegato n. 6) ha espresso il proprio contributo con il quale, conferma le osservazioni già espresse con la precedente propria nota protocollo n 23343 del 16/03/2018 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 2692 del 28/03/2018 – Allegato n. 3), per tutto quanto non esplicitamente affrontato con l'ultimo contributo.

In relazione al contributo espresso, considerato che per quanto riguarda le terre e rocce da scavo nella documentazione integrative sono indicate le quantità interessate da riutilizzo, prende atto che è previsto il completo riutilizzo in situ delle quantità prodotte a seguito della attuazione degli interventi, mentre per gli ulteriori temi ribadisce che:

- invarianza idraulica e gestione acque meteoriche - In merito alla realizzazione delle acque delle vasche di raccolta delle acque piovane ai fini della garanzia dell'invarianza idraulica, evidenzia che la realizzazione di tali vasche non dovrebbe ulteriormente compromettere la risorsa suolo pertanto a tal fine occorre che siano realizzate in corrispondenza (al di sotto o al di sopra) delle aree che verranno compromesse/impermeabilizzate;
- rumore - poiché le stime previsionali forniscono valori molto prossimi ai limiti di riferimento, sebbene inferiori, si ritiene opportuno vengano prescritti, in via cautelativa, i seguenti accorgimenti da adottare sulle facciate più esposte dei nuovi ricettori:
  - in corrispondenza degli ambienti di vita più sensibili (camere da letto, soggiorni, salotti ...) utilizzo di balconi, che dovranno essere con parapetto "pieno", in modo da creare una sorta di barriera acustica;
  - nei balconi di cui sopra rivestimento degli infradossi con materiale fonoassorbente per contenere ulteriormente i livelli sonori in facciata.

In ogni caso dovrà essere effettuata, a progetto ultimato, una campagna di rilievi strumentali post operam, le cui modalità tecniche di svolgimento dovranno essere preventivamente concordate con Arpa Piemonte;

- monitoraggio Relativamente al Piano di Monitoraggio - si ribadiscono le osservazioni già formulate, in particolare la necessità di definire dei target relativi agli obiettivi di sostenibilità individuati.

Rilevato che Gruppo Torinese Trasporti con nota prot. n. 24596 del 25/07/2018 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 6448 del 26/7/2018 – Allegato n. 7), comunicava di aver preso contatti con professionista incaricato al fine di verificare la congruità di alcuni dati relativi ai passaggi e alla caratterizzazione dei mezzi GTT, accertando la correttezza dei dati usati come input nel modello di caratterizzazione acustica pur in presenza di un refuso nella relazione fornita, lo stesso Gruppo Torinese Trasporti con nota prot. n. 24771 del 26/07/2018 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 6533 del 30/07/2018 – Allegato n. 8), a seguito delle integrazioni ricevute, comunicava parere favorevole circa le conclusioni riportate nel documento “Specificazioni a chiarimento”.

Pertanto:

- visti gli indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di V.A.S. di piani e programmi definiti nella D.G.R. 29 febbraio 2016 n. 25-2977;
- visti e considerati i pareri e contributi formulati dagli Enti competenti in materia ambientale individuati e consultati;
- visti e considerati i pareri e contributi formulati, nel tramite dei Servizi ad essi sottoposti, dai componenti dell'Organo Tecnico comunale;
- sentito ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. il Servizio competente nella sua funzione di Autorità Procedente;
- considerato che, sulla scorta del rapporto preliminare di verifica preventiva della assoggettabilità alla procedura di VAS presentato, è ragionevole ipotizzare che il PEC non produca impatti ambientali significativi in considerazione delle azioni di sostenibilità ambientale previste ed esplicitate nel rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità;

si ritiene che il P.E.C. in oggetto sia da escludere dalle successive fasi di valutazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica e che tale esclusione sia condizionata al recepimento di prescrizioni, come meglio espresse nella parte dispositiva del presente atto, discendenti dai pareri e contributi sopra richiamati.

Infine:

premesso che l'art. 14 della L.R. 56/1977, come novellato dalla L.R. 3/2003, prescrive che in caso di VAS la relazione di compatibilità delle aree oggetto di nuova previsione o di

trasformazione con la classificazione acustica predisposta ai sensi della normativa regionale in materia di inquinamento acustico, è analizzata e valutata nell'ambito di tale procedura;

richiamato l'art. 11 delle N.T.A. del Piano di Classificazione Acustica della Città di Torino;

richiamati i contenuti del Piano Esecutivo Convenzionato;

esaminati i documenti di verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica – PCA della Città di Torino (approvato con D.C.C. 2010 06483/126 del 20 dicembre 2010), che accompagnano il rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS;

si condivide il giudizio di compatibilità e, pertanto, si ritiene il P.E.C. in oggetto compatibile con la classificazione acustica stabilita dal PCA vigente.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;

Visto l'art. 36 del Regolamento di Contabilità;

Viste:

la parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

la Legge Regionale 40/98 e s.m.i.;

la Legge Regionale 56/77 e s.m.i.;

la D.G.R. 29 febbraio 2016 n. 25-2977;

la Legge 241/90 e s.m.i.;

la Deliberazione Giunta Comunale 8 gennaio 2014 mecc. n. 2014 00016/126, esecutiva dal 23 gennaio 2014;

esaminato il rapporto preliminare di verifica preventiva della assoggettabilità alla procedura di VAS;

richiamati i pareri degli Enti competenti in materia ambientale nonché i pareri e contributi dell'Organo Tecnico comunale come formulati e pervenuti;

vista la compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica vigente;

considerato che, sulla scorta del rapporto preliminare di verifica della assoggettabilità alla procedura di VAS presentato e valutato, è ragionevole ipotizzare che il piano non produca incremento significativo degli impatti ambientali in considerazione delle azioni di sostenibilità ambientale previste ed esplicitate nel rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità nonché della mitigazioni e compensazioni prefigurate;

#### DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa, che qui si ritengono interamente riportati:

1. di escludere dalla fase di valutazione della VAS, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e come previsto dalla L.R. 56/77 e s.m.i. e dalla D.G.R. 29 febbraio 2016 n. 25-2977, il Piano Esecutivo Convenzionato Z.U.T. Ambito 2.6 "Laghetti Falchera", subordinatamente alle seguenti prescrizioni da richiamarsi nelle NTA e/o in convenzione e recepirsi da parte del Proponente, suoi successori o aventi causa a qualsiasi titolo, in sede di progettazione esecutiva delle opere di urbanizzazione e di progettazione edilizia e di rilascio di autorizzazione dell'attività, nell'ambito dei procedimenti stessi:
  - a) siano adottate le azioni di sostenibilità ambientale previste ed esplicitate nel rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS e nelle specificazioni a chiarimento del documento tecnico di verifica, nonché quanto previsto dal parere motivato approvato con D.D. 60 del 11 marzo 2015 e D.D. n. 63 del 17 marzo 2015, relativamente alla Variante n.288;
  - b) per quanto riguarda il potenziale impatto acustico indotto dall'insediamento commerciale, sarà necessario predisporre una più approfondita documentazione previsionale di impatto acustico, secondo i criteri indicati nella D.G.R. 2 febbraio 2004, n. 9-11616, nelle seguenti fasi autorizzative. Si richiede comunque fin da ora una particolare attenzione, nelle successive azioni progettuali, nella localizzazione degli impianti tecnologici e dell'area di carico/scarico merci, che dovrà essere prevista in modo da minimizzare la rumorosità indotta verso i ricettori limitrofi;

- c) in attuazione delle disposizioni tecnico-normative in materia di difesa del suolo del PTPC2, circa la gestione delle acque meteoriche – dovrà essere garantita l'invarianza idraulica dell'intervento con la realizzazione di vasche di accumulo/laminazione delle piogge ed il riutilizzo a scopo irriguo o per usi civili ove non necessaria acqua potabile. La realizzazione di tali vasche non dovrà ulteriormente compromettere la risorsa suolo, pertanto a tal fine occorre che siano realizzate in corrispondenza delle aree che verranno già compromesse, prevedendole in interrato o utilizzando le coperture degli edifici quali volumi di laminazione. Salvo più cautelative indicazioni da parte di SMAT; il tempo di ritorno di riferimento per il dimensionamento della rete di drenaggio delle acque meteoriche interna al comparto è  $T_{rete} = 20$  anni; il tempo di ritorno di riferimento per il dimensionamento delle vasche di laminazione delle portate meteoriche è  $T_{vasca} = 50$  anni. I parametri di pioggia utili alla definizione dello ietogramma possono essere dedotti dal sistema VAPI della Regione Piemonte mentre il calcolo delle perdite idrologiche può essere eseguito facendo uso di standard metodologici, quale il metodo CN-SCS;
- d) ai sensi della D.G.R. 18 Dicembre 2012, n. 46-5100 "Identificazione degli elenchi, Black List, delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione" gli interventi di realizzazione delle aree verdi non dovranno essere utilizzate specie alloctone ed invasive;
- e) ai sensi dell'Allegato Energetico - Ambientale al Regolamento Edilizio comunale, gli edifici dovranno essere dotati delle predisposizioni atte a consentire l'allaccio al teleriscaldamento e l'installazione di un impianto centralizzato di raffrescamento. dovrà essere prevista la predisposizione all'allacciamento per il teleriscaldamento;

inoltre, per la migliore tutela dell'interesse pubblico, al fine di contenere gli impatti previsti:

- f) siano adottate misure di riduzione degli impatti sul suolo dei parcheggi a raso, in particolare quelli relativi alle aree commerciali, prevedendo per gli stalli non

realizzabili in struttura soluzioni che ne massimizzino la permeabilità, anche in considerazione delle ipotesi assunte in termini di bilancio delle aree permeabili;

- g) sia previsto per i nuovi edifici in progetto il raggiungimento del livello ITACA per edifici residenziali pari ad almeno 2.5 e per l'edificio commerciale pari ad almeno 3.0, o un dimostrabile livello equivalente differente di sistema di analisi multicriteria per la *valutazione* e sostenibilità ambientale degli edifici, al fine adottare l'utilizzo di tipologie e tecniche costruttive ed impiantistiche volte a favorire le prestazioni dell'edificio in termini di contenimento del fabbisogno energetico nonché di efficienza energetica e nell'uso delle risorse;
- h) in merito alla sostenibilità nelle fasi di gestione degli edifici residenziali di nuova realizzazione, siano assunti per la progettazione criteri di elevata sostenibilità energetica così come indicati dalle prime "linee guida per il progetto sociale", la soluzione dovrà assumere quale criterio di confronto in termini di emissioni in atmosfera di inquinanti e gas climalteranti scenari di rete di teleriscaldamento (anche locale in assenza di rete a scala urbana), prevedendo opportune compensazioni in termini di fornitura e messa a dimora di alberi nel caso di surplus emissivo;
- i) le linee guida sono altresì da integrarsi con obiettivi di riduzione della produzione dei rifiuti e massimizzazione della raccolta differenziata;
- j) siano adottate soluzioni tecniche che, conformemente agli indirizzi assunti dalla Città, consentano di mitigare gli scenari rispetto ai fenomeni di isola di calore, aumento della temperatura, isolare naturalmente le strutture e assorbire e drenare le acque meteoriche (adattamento ai cambiamenti climatici - Mayors Adapt);
- k) per gli interventi previsti sulle aree da cedere alla Città e su quelle assoggettate ad uso pubblico, saranno da adottarsi (per quanto applicabile) il Protocollo degli Acquisti Pubblici Ecologici (APE) ed i Criteri Minimi Ambientali (CAM) ministeriali, come ad esempio l'acquisto di piante ornamentali, gli impianti di irrigazione, l'ammendante del suolo, gli apparecchi di illuminazione pubblica, la progettazione di impianti di illuminazione pubblica, l'approvvigionamento

di energia elettrica, gli aspetti sociali, ecc. I riferimenti del Protocollo APE e degli Allegati/CAM sono consultabili sul sito istituzionale della Città di Torino alla sezione “ambiente e verde”; “informambiente”; “acquisti pubblici ecologici”;

- l) dovrà inoltre essere valutata l'estensione agli interventi privati, in quanto possibile, dei criteri del GPP (allegati APE e CAM) al fine di integrare considerazioni in merito al Life Cycle Cost dei materiali nelle aree suddette;
- m) in merito al clima acustico, sulle facciate più esposte dei nuovi ricettori in corrispondenza degli ambienti di vita più sensibili (camere da letto, soggiorni, salotti ...) dovrà essere prevista l'utilizzo di balconi con parapetto "pieno", in modo da creare una sorta di barriera acustica; il relativo rivestimento degli infradossi dovrà essere realizzato con materiale fonoassorbente per contenere ulteriormente i livelli sonori in facciata;
- n) in merito all'impatto acustico delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto, la nuova viabilità di distribuzione dovrà configurarsi quale Zona 30, attraverso opportune modalità realizzative e prevedere alla posa di un manto fonoassorbente (rif. Pag 138 del documento ambientale); relativamente al rumore dal transito del tram della linea 4, per minimizzare lamentele o segnalazioni dai futuri residenti, sarà necessario garantire la piena efficienza del sistema automatico di ingrassaggio dei binari da parte di GTT, attraverso attività supplementari di monitoraggio e/o manutenzione a carico del Proponente, da regolarsi con specifico atto;
- o) al fine di favorire l'estensione del teleriscaldamento all'area, le infrastrutture stradali di nuova realizzazione dovranno essere realizzate con le opportune predisposizioni;
- p) in merito alle fasi di cantiere, si dovranno adottare le opportune misure di mitigazione in termini di polveri e rumore prodotti, in considerazione dei vicini ricettori;
- q) in merito al Piano di Monitoraggio, relativo alla Variante 288, così come integrato e sviluppato a livello del P.E.C., dovrà essere aggiornato annualmente



e trasmesso alla Città ed ad ARPA Piemonte, proseguendo tale attività per almeno 5 anni dall'insediamento dei nuovi residenti nell'ultimo lotto che sarà realizzato. Per gli indicatori di attuazione proposti, il target da assumere appare la soluzione di progetto approvata, ad eccezione degli indicatori A6.3 ed A8 (le cui modalità di misura dovranno essere concordate con ARPA) per i quali sono già previsti specifici target quantitativi e dell'indicatore A6.2, il cui andamento dovrà essere oggetto di monitoraggio per almeno 5 anni dall'insediamento dei nuovi residenti a supporto di specifiche valutazioni con il competente Servizio della Città. Su richiesta di ASL, il piano di monitoraggio dovrà essere integrato con un monitoraggio dei livelli piezometrici dall'inizio dei lavori fino alla all'agibilità dell'ultimo lotto previsto;

2. per quanto indicato nella verifica di compatibilità con il Piano di il Piano di Classificazione Acustica – PCA della Città di Torino (approvato con D.C.C. 2010 06483/126 del 20 dicembre 2010), che accompagnano il rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS, di condividere il giudizio di compatibilità e, pertanto, di ritenere il Piano in oggetto compatibile con la classificazione acustica stabilita dal PCA vigente;
3. di segnalare, anche in esito al confronto con la Città di Settimo Torinese al responsabile del procedimento urbanistico l'opportunità di procedere ad una revisione delle previsioni di PRG relativamente alla viabilità di accesso all'area industriale contermine, al fine di perseguire, sulla scorta di adeguati elaborati progettuali per le OO.PP., la minimizzazione delle interferenze con l'area del parco e la valorizzazione delle aree già utilizzate per viabilità, riducendo od escludendo potenziali consumi di suolo;
4. in esito al medesimo confronto, di segnalare altresì al responsabile unico del procedimento per la realizzazione del nuovo accesso veicolare Falchera l'opportunità di prevedere per infrastrutture stradali di nuova realizzazione le opportune predisposizioni al fine di favorire l'estensione del teleriscaldamento all'area, assumendo lo scenario di nuova infrastrutturazione del corso Romania;
5. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 – bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;

6. di procedere alla pubblicazione per giorni 15 della presente determinazione all'Albo Pretorio on line all'indirizzo: <http://www.comune.torino.it/albopretorio/> e sul web all'indirizzo <http://www.comune.torino.it/ambiente/vas;>
7. di informare che, avverso il presente provvedimento è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al T.A.R. del Piemonte, entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto.

Torino  <b>31 LUG. 2018</b>	P. IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ADEMPIMENTI TECNICO AMBIENTALI Ing. Claudio Beltramino
-----------------------------------	---

IL DIRIGENTE DI AREA  
*Dr. Paolo CAMERA*

